



# Comune di Este

Provincia di Padova

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA n. 119 / 2022**

**OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.04.2023**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano, con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la qualità dell'aria è un fattore fondamentale per il benessere dei cittadini e la protezione dell'ambiente e, oltre alle politiche dirette ad affrontare le numerose e complesse sfide ambientali per realizzare misure strutturali e scelte di ampia visione, è altrettanto importante anche adottare misure temporanee o emergenziali che rispondono alla contingenza;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente – e conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup>, da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile -, e prevede l'adozione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 10 novembre 2020, ha dichiarato che l'Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50, nonché all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 – "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*", ed in particolare l'art. 9, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione.

**PRESO ATTO** che:

- il Consiglio della Regione Veneto con provvedimento n. 57 dell'11.11.2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016;
- con D.G.R.V. n. 1537 del 11 novembre 2021 "*Avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato con DCR n. 90/2016*", la Regione ha avviato la procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006, con affidamento all'ARPAV della

predisposizione della proposta di Piano, tesa ad aggiornare quello esistente, che l'incarico alla medesima Agenzia volto all'attuazione di una serie di attività integrative riguardanti approfondimenti scientifici afferenti aspetti emissivi funzionali all'aggiornamento del documento programmatico che prevede per la riduzione delle emissioni di particolato, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e che rappresenta la principale criticità per la qualità dell'aria nella Regione del Veneto, i settori sui quali intervenire prioritariamente, come: il riscaldamento domestico mediante combustione a biomassa ed efficientamento energetico degli edifici, l'agricoltura e il trasporto.

- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da Arpav su tutto il territorio regionale, evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici, con frequente superamento del valore limite giornaliero;
- alla data del 09 settembre 2022, relativamente al conteggio del numero dei giorni progressivi di superamento del valore limite del PM10 per la protezione della salute umana, registrati e validati dall'ARPAV dal 1 gennaio 2022, nella stazione di Este (PD) situata in via Stazie Bragadine, sono stati validati n. 29 sforamenti, e pertanto è opportuno attuare di conseguenza le misure di contrasto predisposte dalla Regione e dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale.

#### **RILEVATO** che:

- con nota prot. n. 50380 del 05.08.2022, pervenuta al prot. Com.le n. 31987 del 05.08.2022, la Provincia di Padova ha inviato ai Comuni appartenenti al TTZ, a seguito dell'ultimo incontro del 25 luglio 2022 del "Tavolo Tecnico Zonale Agglomerato di Padova", le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, come da Disposizione n.42 del 25.07.2022, per la stagione invernale 2022-2023 con le rispettive misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico, suddivise per tipologia di appartenenza dei Comuni e contestualizzate a livello locale, precisamente in:
  - Allegato A, per i Comuni dell'AGGLOMERATO PADOVA;
  - Allegato B, per i Comuni "fuori Agglomerato e MAGGIORI di 10.000 abitanti;
  - Allegato C, per i Comuni "fuori Agglomerato e INFERIORI a 10.000 abitanti.
- il Comune di Este (PD) rientra come zonizzazione nell'allegato B, "*comuni fuori agglomerato e maggiori di 10.000 abitanti*", e ritenuto opportuno di prevedere l'adozione in applicazione della Disposizione n. 42 sopra richiamata, di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, dal 01/10/2022 sino al 30/4/2023, come di seguito rappresentate:

#### **NESSUNA ALLERTA - "LIVELLO VERDE" -**

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- ciclomotori e motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;

(\*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni previste all'allegato D della disposizione n. 42 della Provincia.

2) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori.

#### **1) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE" -**

1a) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
- ciclomotori e motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;

(\*) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni previste all'allegato D della disposizione n. 42 della Provincia.

1b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

## **2) SECONDO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ROSSO" -**

2a) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di Veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
- autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
- autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0
- ciclomotori e motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;

(\* ) quale estensione del termine Motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, con l'esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e delle eccezioni previste all'allegato D della disposizione n. 42 della Provincia.

2b) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

## **CONSIDERATO** che

- le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione dei dati riportati nel bollettino regionale ambientale emesso da Arpav, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01.10.2022 al 30.04.2023. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.
- il livello di allerta per le polveri PM10 raggiunto e modulato su tre livelli:
  1. livello di attenzione – colore verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, secondo le persistenze di cui ai punti successivi. Previsione di azioni base per l'intero periodo invernale con superamento dei 35 sforamenti annuali;
  2. livello di allerta 1 - colore arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nei giorni stabiliti di controllo sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
  3. livello di allerta 2 - colore rosso: attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nei giorni stabiliti di controllo sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.
- che la stazione ARPAV di riferimento per il Comune di Este è sita in via Stazie Bragadine.

**VISTO** quanto espresso dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 13.09.2022, relativamente agli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2022/2022.

## **VISTI:**

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- il D.Lgs. 13 agosto 2010 , n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- gli artt. 7 e 157 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

## **ORDINA**

all'interno della rete viaria compresa tra le vie Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin e Augustea, area evidenziata nella planimetria allegata (Allegati: B-Elenco Vie e C-Planimetria Cartellonistica), facente parte integrante della presente ordinanza, dal 01.10.2022 al 30.04.2023, eccetto i giorni festivi infrasettimanali, le seguenti limitazioni:

### **A) NESSUNA ALLERTA – LIVELLO VERDE:**

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  - ciclomotori e motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;
- (\*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento al capolinea,
- veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda lunga ai semafori.

### **B) PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE" -**

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  - ciclomotori e motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0;
- (\*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21

2) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

### **C) SECONDO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ROSSO" -**

1) divieto di circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, delle seguenti categorie di veicoli privati (artt. 47, 52, 53 e 54 del D.Lgs 285/92 e s.m.i.):

- autoveicoli a benzina categoria "M" (trasporto persone) Euro 0 e 1;
  - autoveicoli a benzina categoria "N" (trasporto merci) Euro 0 e 1;
  - autoveicoli a gasolio categoria "M" (trasporto persone) Euro 0, 1, 2;
  - autoveicoli a gasolio categoria "N" (trasporto merci) Euro 0, 1, 2;
  - ciclomotori e motoveicoli (\*) categoria "L" Euro 0.
- (\*) quale estensione del termine motocicli indicato nelle DGRV 238/21 e DGRV 1089/21.

2) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

## **ESCLUSIONI**

Le limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza:

- non si applicano alle strade esterne al perimetro di cui le seguenti vie: Padana Inferiore, Ateste, Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Augustea, come da allegata planimetria;
- mantengono vigenti le limitazioni previste nell'Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 04.06.2010 lungo le seguenti vie: Martiri della Libertà, Vigo di Torre, Guido Negri, Schiavin, Caldevigo, Petrarca, Meggiaro, quali direttrici ove vige il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico sup. a ton. 5, appartenenti alle classi ambientali Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 senza FAP (Filtro Antiparticolato chiuso omologato);
- non si applicano nel periodo compreso dal 17.12.2022 al 08.01.2023, limitatamente in condizioni di nessuna allerta (livello verde) e di allerta 1 (livello arancio);
- non si applicano alle casistiche rientranti nelle eccezioni previste dall'allegato A - Deroghe Comunali -, quale documento parte integrante della presente provvedimento;
- mantengono vigenti in ogni periodo di allerta, le prescrizioni previste dall'art. 157 del Codice della Strada in materia di divieto di sosta con motore acceso, con o senza impianto di condizionamento funzionante.

Ai fini del presente provvedimento e per l'esenzione di cui l'allegato A - Deroche Comunali -, si precisa quanto segue:

- le autocertificazioni - modello allegato D - dovranno essere esibite a richiesta degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia stradale, che potranno procedere a campione alla verifica di quanto sottoscritto;
- l'autocertificazione dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, la motivazione del transito;
- si rammentano le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, di cui all'art. 76, comma 1 del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il presente provvedimento potrà essere sospeso in occasione del verificarsi di eventi straordinari e di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale.

Al Settore Lavori Pubblici del Comune di Este di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'istallazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

### **A V V I S A**

Che il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene, conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017, se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il sito istituzionale ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

I settori Polizia Locale e Lavori Pubblici sono autorizzati ad adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente provvedimento, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque, in violazione delle limitazioni previste dalla presente ordinanza circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle consentite, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal combinato disposto di cui all'art. 7 comma 1 lettera B) e dall'art. 7 comma 13 bis del Codice della strada. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ovvero, chi effettua sosta o sosta operativa di carico/scarico (momenti statici della circolazione) con il motore acceso, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 157 c<sup>2</sup> e 8 e dell'art. 157 c<sup>7</sup> bis del Codice della strada.

Eventuali violazioni alle disposizioni della presente ordinanza non contemplate dal Codice della Strada, salvo il fatto non costituisca reato, sono punite invece con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni il ricorso al T.A.R. Veneto per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, termini decorrenti dalla pubblicazione all'albo pretorio.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

**Allegati parte integrate : A\_Deroghe Comunali**  
**B\_Elenco Vie**  
**C\_Planimetria\_Cartellonistica**  
**D\_Modello autocertificazione**

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale

Responsabile del procedimento: Comm. Bellon Enzo

Referente dell'istruttoria: V.I.V. Navarin Cristian

Per informazioni e visione atti: Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 / E-mail: polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Provinprotocollo@pec.provincia.padova.it
- Padova
- Alla Provincia di Padova Uff. Ambiente ambiente@provincia.padova.it
- All'ARPAV dappd@pec.arpav.it
- Ai Vigili del Fuoco Este com.padova@cert.vigilfuoco.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
- Al Nucleo Operativo e Radiomobile tpd30989@pec.carabinieri.it
- Alla Tenenza G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
- Al locale Pronto soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it
- Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it
- All'Ufficio Tecnico LL.PP. sede
- All'Ufficio Ambiente sede
- All'Ufficio Segreteria del Sindaco sede

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Este, 29/09/2022

**Il Sindaco**  
**Matteo Pajola / INFOCERT SPA**

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di ..... DICHIARA di aver oggi  
notificato copia del presente atto al sig. .... abitante  
in via ..... consegnandola a mani  
di .....

Addì, .....

IL MESSO NOTIFICATORE .....